



ENRICO COLOMBATTO

**LIBERISTI O SOCIALISTI?
*TERTIUM NON DATUR***

*Fondamenti di un'economia
della responsabilità individuale*



G. Giappichelli Editore

PARTE I
I PRINCIPI

CAPITOLO 1

I FONDAMENTI (I)

1. Il liberismo: due presunzioni e un diritto fondamentale

I termini liberale/liberista/libertario sono di frequente utilizzati in modo ambiguo, se non addirittura casuale. Considerazioni analoghe valgono per sostantivi quali liberalismo classico, neoliberalismo, liberalsocialismo, e aggettivi come ordoliberal, anarco-liberista, turbo-liberista: sono tutte espressioni applicate tanto alla sfera politica, quanto a quella economica. Per comodità e semplicità, in questo volume si tralasciano le distinzioni, benché talora significative, fra le diverse categorie dei sostenitori della libertà. In particolare, ci si limita all'uso del termine "liberismo", inteso come una visione dell'azione individuale e delle relazioni fra individui fondata su due principi e un diritto fondamentale, esposti e discussi fra breve, che rendono di fatto inutile la distinzione fra liberalismo politico (libertà di associazione e di espressione) e liberismo economico (libertà di scegliere e agire in un contesto di scarsità).

Il primo principio è la presunzione di pari dignità degli individui e delle loro preferenze: l'individuo A non ha il diritto di obbligare B a uniformarsi ai propri desideri, neppure quando A ritiene che i propri fini e mezzi siano preferibili a quelli di B. Dunque, nell'affermare la presunzione di pari dignità il liberista nega il principio di autorità: indipendentemente dalla saggezza e dal ruolo di A, o che A ritiene di avere, questi non può usare la forza o l'inganno per costringere B ad agire in contrasto con le proprie preferenze. Al tempo stesso, pari dignità significa rispetto per le azioni del prossimo, azioni che riguardano ciò che si dice e si scrive, chi si frequenta, come s'impiega il proprio tempo e come si utilizza il proprio potere d'acquisto. All'interno di una visione liberista, pertanto, alcuni pongono l'accento sul rispetto della libertà di espressione e di associazione senza finalità di aggressione. In questo caso si avrà "libertà politica" (a volte si usa il termine liberalismo), che è sinonimo di tolleranza. Altri sottolineano la libertà d'impresa e di scambio, nel qual caso

IL LIBERISMO:
DUE
PRINCIPI,
UN DIRITTO

LA
PRESUNZIONE
DI PARI
DIGNITÀ
E IL RIFIUTO
DEL
PRINCIPIO
DI AUTORITÀ

IL LIBERO MERCATO si tratterà di libertà economica o “libero mercato”, ove per mercato s’intende un insieme di scambi volontari di beni e servizi.

È comunque evidente che, indipendentemente dall’enfasi, il principio fondante della libertà politica e della libertà economica è identico, e che la dicotomia fra le due libertà emerge solo quando la pari dignità delle preferenze individuali è limitata alla libertà d’espressione ed esclude gli scambi e l’attività imprenditoriale, o viceversa. Quando viene messa in discussione e ridotta la sola libertà economica (e dunque la proprietà privata) al liberismo si sostituisce il socialismo, tipico delle moderne economie occidentali; quando viene ridotta la sola libertà politica ci si avvicina allo stato autoritario illuminato (per esempio, Singapore). Quando vengono meno entrambe si configura un regime comunista.

LA PRESUNZIONE DI LIBERTÀ Il secondo principio è la cosiddetta presunzione di libertà: ognuno può agire come crede se tali azioni non sono aggressive o ingannevoli. Come si vedrà nella sezione 4, da questa presunzione discende l’inviolabilità della proprietà privata.

IL DIRITTO A NON ESSERE AGGREDITI Infine, il diritto fondamentale, corollario dei principi appena menzionati, è il diritto a non essere aggrediti e a non essere indotti o costretti con l’inganno e la violenza ad agire contro la propria volontà. È questa la libertà da coercizione.

In sostanza, riconoscere le presunzioni di pari dignità e di libertà come elementi fondanti di una società liberista equivale a concepire una visione del mondo in cui nessun individuo può forzare il prossimo ad agire contro il proprio volere e in cui nessuna violenza è accettabile, a meno che non sia volta a difendersi dall’aggressione da parte di altri o dalla minaccia credibile e imminente di aggressione. Essere liberi significa, pertanto, poter agire senza costrizioni imposte da altri e senza dover chiedere il permesso ad alcuno. Insomma, in un mondo liberista non spetta a Giorgio accertarsi che il proprio comportamento sia coerente con le preferenze di Carla, preferenze di cui Giorgio può naturalmente tenere conto, ma la pacifica violazione delle quali non è un reato. Sarà compito di Carla denunciare l’ipotetica aggressione da parte di Giorgio e/o dimostrare che la propria eventuale reazione di difesa è stata motivata dalla necessità di proteggere la propria persona e i propri averi.

Per esempio, se Giorgio si rifiutasse di giocare a tennis con altre tre persone, i tre potrebbero sicuramente rammaricarsene e cercare di convincere Giorgio a cambiare idea, magari offrendogli una cena; potrebbero anche criticarne l’atteggiamento scostante o minacciare ritorsioni informali, per esempio rifiutando di frequentarlo. Tuttavia, non possono obbligarlo a giocare contro la sua volontà. Ancora per esempio, se il produttore Giorgio

sottrae quote di mercato a Carla, sua concorrente, spetterà a Carla dimostrare che Giorgio ha usato la forza o la minaccia nei suoi confronti e giustificare quindi eventuali azioni di difesa o richieste di indennizzo nei confronti di Giorgio. Adottare il criterio opposto – e presumere che qualunque azione di Giorgio sia un atto di aggressione che spetta a Giorgio giustificare – e punire Giorgio e i clienti di Giorgio per il solo fatto che Carla si trova in difficoltà, equivale a sostenere che Carla è proprietaria dei propri clienti, i quali sono in tal caso vittime dell'aggressione (illegittima) di Carla.

Questo capitolo è articolato in due parti. Nella prima (sezioni 2-4) si esaminano le presunzioni di pari dignità e di libertà fornendo alcune illustrazioni preliminari. Nella seconda si ricorre ai fondamenti discussi in precedenza per chiarire il concetto di stato (sezioni 5 e 6) e i contenuti dell'etica liberista (sezione 7).

2. La pari dignità

Naturalmente, è desiderabile che l'individuo possieda qualità che solitamente sono definite virtuose. Per esempio, è auspicabile che ogni persona sia prudente, caritatevole e altruista. Il liberista non fa eccezione: anch'egli considera alcuni comportamenti lodevoli, soprattutto quando favoriscono la cooperazione, e altri riprovevoli, soprattutto quando conducono a tensioni e violenze. Tuttavia, proprio perché si tratta di considerazioni che riguardano valutazioni dei comportamenti individuali, tali auspici non legittimano il ricorso alla coercizione. Per esempio, non si può obbligare a fare la carità, né ad essere saggi e prudenti. Gli atteggiamenti poco virtuosi o che violano codici di comportamento consolidati e largamente condivisi (le istituzioni informali) sono solitamente oggetto di critica e disapprovazione, ed eventualmente di reazioni ostili e sanzioni non violente – si pensi all'ostracismo. Nondimeno, benché una collettività possa auspicare che i suoi componenti abbiano comportamenti virtuosi, secondo la visione liberista il diritto alla libertà da coercizione impedisce che la collettività di appartenenza imponga ai suoi membri, con la forza, proprie preferenze o insiemi di comportamenti desiderabili.

La presunzione di libertà consente agli individui di rinunciare, almeno in parte, alla propria libertà di scegliere e agire. È ciò che avviene quando si delega ad altri la facoltà di operare in propria vece. Queste rinunce devono però essere esplicite e definiscono quando una comunità di individui che cooperano o comunque interagiscono si trasforma in una comunità politica. In particolare, una comunità politica nasce quando due o più individui

IL RUOLO
DELLA VIRTÙ
E DELLE
ISTITUZIONI
INFORMALI

LA LIBERTÀ
DI DELEGARE:
COMUNITÀ
POLITICA E
REGOLE
FORMALI

delegano ad altri il potere di scegliere in loro vece e di far rispettare tali scelte. La violazione delle regole formali giustifica così le sanzioni coercitive (pene pecuniarie e restrizioni della libertà individuale). Anzi, si può certamente affermare che la presenza di sanzioni coercitive distingue le regole formali da quelle informali. Naturalmente, in questa prospettiva, la comunità politica comprende solo coloro che hanno espresso la propria rinuncia, ed è legittimata a emanare norme – le regole formali – solo nell’ambito definito dalla rinuncia. Quando questo limite non è rispettato l’autorità è delegittimata e commette un abuso. Per contro, un individuo che non appartiene a una collettività politica, perché non vi ha mai aderito o perché ne è uscito, ha il diritto di non essere aggredito.

TRE
ECCEZIONI:
• SCELTE NON
CONSAPEVOLI
• USO DELLA
FORZA
• PRESENZA DI
VINCOLI CON-
TRATTUALI
ESPLICITI

Come si è detto, secondo il principio di pari dignità nessuno può usare violenza nei confronti del prossimo. Sono però ammesse tre eccezioni. La presunzione viene meno quando si tratta di relazioni con individui incapaci di formulare scelte consapevoli. Per esempio, non si applica nei confronti dei bambini e di coloro affetti da infermità mentali che sono incapaci di decidere coscientemente. In secondo luogo, la presunzione di pari dignità viene meno quando un individuo (Giorgio) pone in essere azioni contro un altro (Carla) in violazione di quel principio. In altri termini, se Giorgio minaccia o usa violenza nei confronti di Carla, Carla ha il diritto di impedire a Giorgio d’imporsi e, se necessario, può usare a sua volta violenza nei confronti di Giorgio. Infine, la presunzione di pari dignità decade in presenza di violazioni di vincoli contrattuali. Se Carla e Giorgio si sono reciprocamente impegnati in una transazione che implica un trasferimento di proprietà, Carla può legittimamente obbligare Giorgio a onorare il proprio impegno o a versare un indennizzo, qualora a Giorgio non sia più possibile mantenere l’impegno assunto. Per esempio, se Giorgio s’impegna a cedere a Carla un bene a fronte di un corrispettivo, Giorgio di fatto trasferisce la proprietà del bene a Carla nel momento in cui l’accordo è sottoscritto. Se Carla non mantenesse l’impegno assunto, il suo comportamento illecito sarebbe in realtà una truffa (il furto della somma non corrisposta) ai danni di Giorgio; mentre se Giorgio si rifiutasse di consegnare la merce secondo quanto stipulato si renderebbe colpevole di truffa ai danni di Carla.

3. *Pari dignità, sfruttamento e pari opportunità*

Queste riflessioni preliminari offrono lo spunto per sottolineare tre questioni terminologiche importanti. Due sono oggetto di questa sezio-

ne: i diritti dell'individuo e le pari opportunità. Rinviamo alla sezione successiva l'approfondimento circa l'inviolabilità della proprietà privata.

Come si è illustrato, per un liberista un individuo è legittimato a compiere qualunque azione, a condizione che l'attore non aggredisca fisicamente il suo prossimo o violi le sue proprietà. Per esempio, l'individuo ha il diritto di esercitare un'attività imprenditoriale come meglio crede, ma non ha diritto all'istruzione finanziata da altri – per esempio, i contribuenti; né ha il diritto di imporre o vietare che due persone si accordino per stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Dal punto di vista liberista, imporre ad altri di sostenere i costi dei propri desideri non è l'affermazione di un diritto, bensì un esempio di sfruttamento del prossimo (aggressione della sua persona o della sua proprietà), un tema al quale si tornerà nel prossimo capitolo. Nei due casi appena menzionati le vittime sarebbero i contribuenti, i lavoratori, i datori di lavoro e i consumatori. Naturalmente, se Carla ritiene opportuno finanziare l'istruzione di Giorgio, Carla procederà di conseguenza. Tuttavia, in questo caso Carla non soddisferebbe un diritto di Giorgio, bensì un proprio desiderio; e sarebbe forse anche conforme con le istituzioni informali che caratterizzano la collettività di appartenenza, se tale gesto altruistico fosse considerato desiderabile e rispettoso di una tradizione consolidata. Tuttavia, non apparterebbe alla sfera delle istituzioni formali (ciò che è doveroso), a meno che Carla non si sia esplicitamente impegnata in tal senso aderendo alla comunità politica. Analogamente, nulla vieta che Carla e Giorgio si accordino per la compravendita di servizi lavorativi a tempo indeterminato; l'importante è che tale accordo non sia obbligatorio per nessuna delle parti le quali, se lo desiderano, possono accordarsi diversamente o rinunciare ad accordarsi.

La seconda questione terminologica, legata alla prima, riguarda la differenza fra il rispetto delle preferenze e l'offerta di uguali opportunità. Secondo quanto argomentato in precedenza, un individuo ha il diritto di adoperarsi come meglio crede per realizzare le proprie ambizioni. Non dimeno, questo diritto non prevede che a ognuno siano garantite le stesse condizioni e gli stessi risultati. Il cosiddetto "diritto alla felicità" non significa che ognuno ha il diritto di essere felice; bensì che a nessuno può essere impedita con la violenza la ricerca della felicità. Ogni individuo è diverso dagli altri per talento, motivazione e inclinazione, condizioni patrimoniali e professionali di partenza. Il livellamento delle opportunità richiederebbe necessariamente la violazione della libertà individuale e della proprietà privata, contravvenendo così alle presunzioni fondamentali della visione liberista. Per esempio, per un liberista, Giorgio non può opporsi a che Carla approfitti di una situazione favorevole, situazione di

DIRITTI
E SFRUTTA-
MENTO

UGUALI
OPPORTUNITÀ

cui Giorgio non si era accorto e/o che non era stato in grado di cogliere con altrettanta prontezza (si pensi a un acquisto a prezzi vantaggiosi di merci disponibili in quantità limitate); né Giorgio può imporre a Carla di condividere con lui i risultati di un evento a lei favorevole (una vincita alla lotteria). Analogamente, non è ammissibile il pareggiamento delle condizioni di partenza – economiche e no. Se riferito ai giovani, per esempio, tale pareggiamento comporterebbe l'imposizione di vincoli alle scelte dei genitori in tema di eredità o di educazione dei figli. Certamente, alcuni giovani sono più fortunati di altri. Tuttavia, il fatto che in alcune famiglie si preferisca dedicare tempo, risorse e conoscenze per favorire la formazione, l'istruzione e le condizioni di vita di determinate persone (di solito i propri figli) non significa che quelle famiglie e quei giovani abbiano sottratto ricchezza ad altri. Insomma, se non vi sono vittime non vi sono atti illegittimi e quindi non vi è spazio per interventi sanzionatori, anche se nulla vieta che i più fortunati donino quanto necessario affinché anche i meno abbienti possano ricevere un'istruzione adeguata e godere di un tenore di vita dignitoso; e che essi donino attraverso un intermediario, che può essere anche lo stato concorrenziale, di cui si tratterà nella sezione 5 di questo capitolo.

In altri termini, il fatto che i beneficiari di condizioni di partenza favorevoli non abbiano fatto nulla che li renda particolarmente meritevoli dei doni ricevuti non inficia il loro titolo di proprietà e non giustifica un'aggressione nei loro confronti: essere fortunati non significa essere ladri. Lo ripetiamo, i fortunati beneficiari non sottraggono nulla a nessuno, a meno che quanto trasferito sia il frutto evidente di precedenti aggressioni a danno di vittime identificate. Parimenti, essere sfortunati non significa essere stati vittima di un'aggressione. Più in generale, per il liberista la redistribuzione obbligatoria in nome delle pari opportunità è una violazione del principio di pari dignità delle preferenze dei benefattori (per esempio, i genitori altruisti) o un furto ai danni di alcune categorie di individui (per esempio, i contribuenti), con ripercussioni su coloro che sarebbero stati i fortunati beneficiari (per esempio, i figli di genitori colti, benestanti e generosi).

4. Libertà e proprietà privata

Come accennato in precedenza, il secondo pilastro che definisce – e su cui si appoggia – la visione liberista è la presunzione di libertà, la quale costituisce la base della proprietà privata. L'idea di fondo, inizialmente formulata da Anthony De Jasay (2005), è relativamente semplice e svi-

luppa un concetto che ebbe origine con Ugo Grozio (1625), Samuel Pufendorf (1672) e John Locke (1689)¹ e fu successivamente studiato all'inizio del Settecento². Secondo la presunzione di libertà ognuno è libero di agire come meglio crede, a meno che non inganni o aggredisca fisicamente altri individui, o violi le loro proprietà. In particolare, chiunque è libero di appropriarsi di ciò che non è già stato appropriato da altri. È questo il principio su cui si fonda il nascere della proprietà privata e che rende di fatto vuote le accuse di furto originario. In una situazione di prima appropriazione, infatti, non vi è alcuna imposizione o aggressione: per definizione, nessuno può vantare un diritto di proprietà precedente. Al tempo stesso, la presunzione di libertà esige che ogni individuo rispetti i contratti volontariamente sottoscritti: essi attestano l'avvenuta cessione ad altri della proprietà di beni o servizi, indipendentemente da quando avviene il trasferimento dei beni o l'erogazione dei servizi. In questo senso, la violazione di un contratto è in realtà una violazione della proprietà altrui, e dunque della presunzione di libertà.

LA
PRESUNZIONE
DI LIBERTÀ,
LA PROPRIETÀ
PRIVATA
E IL RISPETTO
DEGLI
OBBLIGHI
CON-
TRATTUALI

Ancora una volta, si dà per scontato che ogni individuo sia libero di agire come meglio crede, a meno che le sue azioni non costituiscano un atto di aggressione nei confronti di altri. Dunque, quando l'individuo si appropria di beni che prima non erano mai stati appropriati da altri egli non viola la libertà di alcuno: non vi sono vittime e quindi nessuno ha il diritto di opporvisi. L'azione di prima appropriazione è pertanto legittima. Il disappunto provato da Giorgio nel constatare che Carla si è appropriata di un bene o di una risorsa che a Giorgio sarebbe piaciuto possedere può generare invidia, ma non giustifica reazione da parte dell'ordinamento, perché non costituisce un'aggressione. Purtroppo per Giorgio, in un contesto liberista l'invidia non è fonte di diritti o pretese tutelate dall'ordinamento.

Per completezza, si osservi che un individuo può appropriarsi di un bene o di un servizio attraverso due ulteriori modalità: lo scambio volontario e le donazioni. Anche in questi casi la legittimità della proprietà nasce dalla presunzione di libertà: il fatto stesso che il trasferimento di beni sia volontario dimostra come nessuna delle parti interessate possa essere considerata vittima di un'aggressione fisica o di un inganno.

In altre parole, la presunzione di libertà non richiede che Giorgio giustifichi un atto di appropriazione (si pensi a un individuo che respira

L'ONERE
DELLA PROVA

¹ Si veda la sintesi proposta da Salter (2001).

² Si veda, per esempio, Hume (1739: 3.2.3).

e quindi si appropria di aria dal momento in cui viene al mondo). Spetta alla eventuale vittima Carla dimostrare che Giorgio si è appropriato di un bene che apparteneva legittimamente a lei, giustificando così l'opposizione all'aggressione di Giorgio e la richiesta d'indennizzo per i danni subiti.

CONTRO IL
CONSEQUEN-
ZIALISMO
E IL MERITO

Tale impostazione – la non illegittimità dell'atto di prima appropriazione e delle successive attività di scambio – aiuta a capire perché la proprietà privata è strettamente legata al concetto di libertà. Contrariamente a quanto affermato di frequente, il fondamento della proprietà privata non è la sua efficienza, l'ipotetica superiorità in termini di impiego delle risorse. Sebbene sia innegabile che ognuno di noi presta maggiore attenzione all'impiego e gestione delle risorse proprie che non all'impiego di quelle altrui, e che quindi il rispetto della proprietà privata conduca a esiti economicamente efficienti, la ragion d'essere della tutela della proprietà privata va ravvisata nel fatto che essa è il risultato di un'azione legittima (o meglio, non illegittima), a prescindere da come i beni oggetto di proprietà privata sono utilizzati. Analogamente, la legittimità della proprietà privata non viene meno perché il bene è stato acquisito senza merito – si pensi a un'eredità, a un fortunato investimento azionario effettuato alla cieca, o al ritrovamento casuale di un cofano di diamanti in giardino, verosimilmente sepolto da ignoti secoli prima.

LA
PROPRIETÀ
COLLETTIVA

Quanto precede chiarisce, inoltre, la differenza fra proprietà collettiva e proprietà statale. La prima si riferisce a situazioni in cui la proprietà fa capo a diverse persone – per esempio, un immobile cointestato a due individui, o un flusso di reddito prodotto da un'impresa (si pensi a una società per azioni). In altri termini, la proprietà collettiva è fondata su atti di individui i quali, a seconda dei casi e delle condizioni stabilite dalle parti coinvolte, decidono volontariamente se condividere con altri la proprietà di un bene o acquistare il diritto a essere comproprietari del bene e riconoscere le modalità di gestione in vigore al momento dell'acquisto. In questa prospettiva, la proprietà collettiva può dunque essere considerata una forma di proprietà privata, assimilabile alla proprietà privata individuale.

LA
PROPRIETÀ
STATALE

La proprietà statale, invece, identifica situazioni in cui persone selezionate attraverso specifiche procedure (elezioni e nomine) ritengono di avere il potere di stabilire su quali beni si estende il loro dominio. Le azioni che seguono, quando coinvolgono individui che non approvano quelle procedure e quelle nomine, o che fino a quel momento erano stati i legittimi proprietari e diventano quindi vittime di un esproprio, rendono la proprietà statale un atto di violenza, un abuso. Come sarà ulterior-

mente chiarito nella sezione che segue, in questi casi il termine “stato” designa dunque un gruppo di persone che non rispettano la presunzione di pari dignità e il diritto altrui alla libertà da coercizione. Di certo, nulla vieta che Giorgio ceda volontariamente a un insieme di politici o burocrati (lo stato) la proprietà di beni di cui egli, Giorgio, è legittimo proprietario; né che lo stato disponga come meglio crede dei beni ricevuti da Giorgio. Nondimeno, per un liberista, ciò non significa che quell’insieme di persone, nonostante si chiamino “stato”, possa obbligare Giorgio a cedere i propri beni – nemmeno quando essi hanno caratteristiche particolari o quando lo stato prevede di utilizzare quei beni per scopi ritenuti meritori. Si pensi, per esempio, ai vincoli sulla disponibilità delle opere artistiche, o all’esproprio in nome di un ipotetico patrimonio culturale nazionale o per la realizzazione di opere infrastrutturali in nome dello sviluppo economico nazionale.

Si noti, infine, che l’espressione “proprietà pubblica”, per quanto frequentemente evocata per designare un bene utilizzabile da chiunque, è quasi un ossimoro. In particolare, non significa né proprietà collettiva, né proprietà statale. I beni di proprietà collettiva, infatti, non sono certo utilizzabili da chiunque, ma solo da coloro che hanno acquistato il diritto a condividere la disponibilità di un bene alle condizioni pattuite. Si pensi agli esempi in precedenza menzionati: una proprietà condominiale o i diritti di credito propri dell’azionista. Nonostante alcuni ordinamenti (fra cui la costituzione italiana) considerino proprietà pubblica sinonimo di ciò che qui viene definita proprietà statale, è opportuno sottolineare che in quest’ultimo caso l’uso del bene è disciplinato da coloro che ne hanno l’effettiva disponibilità, cioè dai politici e burocrati che si è soliti definire “stato” o “pubblica amministrazione”. Non è certo il caso della proprietà pubblica propria dell’economista e poc’anzi richiamata. In altri termini, l’idea di bene pubblico così come questa viene solitamente evocata è ambigua, se non fuorviante. Al più, designa l’auspicio che l’autorità renda un bene di proprietà statale accessibile a tutti. Tuttavia, un auspicio di utilizzo illimitato può essere attraente per un potenziale elettore alla ricerca del proverbiale pasto gratis, ma non costituisce un diritto di proprietà.

LA
PROPRIETÀ
PUBBLICA

5. Stato monopolista, stato minimo e stato concorrenziale

Da quanto precede è evidente che il rispetto delle presunzioni di pari dignità e di libertà non ammette un’organizzazione che, per perseguire i propri fini, ricorre al furto (le imposte) e all’imposizione di comportamen-

IL
CONCETTO
DI STATO

ti obbligatori (la regolamentazione). In effetti, il liberista non solo ritiene illegittima un'organizzazione che non nasce da un esplicito accordo di cooperazione con diritto di recesso e che si avvale di metodi basati sulla minaccia di violenza, ma ritiene altresì illegittimo che un ente rivendichi il diritto di monopolio sull'uso della violenza e sull'attività normativa nell'ambito di un'area geografica che l'ente stesso definisce, eventualmente in accordo con altri stati. Questo spiega perché lo stato tradizionale è in contrasto con i principi del liberismo.

LO STATO
MINIMO

Quest'affermazione riguarda anche il cosiddetto stato minimo³, benché in questo caso l'autorità svolga funzioni che il liberista apprezzerrebbe: garanzia della libertà da coercizione e quindi della libertà di contratto. In termini pratici, lo stato minimo provvederebbe alla difesa nazionale, ai servizi di polizia e al mantenimento di un sistema giudiziario. Nulla più. Sono funzioni che peraltro comporterebbero un onere ridotto per i contribuenti: nei Paesi dell'Unione Europea questi capitoli di spesa ammontano a circa il 3,5% del prodotto interno lordo. Per un liberista, in effetti, l'opposizione nei confronti dell'accezione tradizionale dello stato non riguarda gli scopi che lo stato si prefigge di conseguire, né l'efficienza con cui opera o le sue dimensioni, bensì il ricorso alla coercizione e alla condizione di monopolio. Sotto questi due profili lo stato minimo non fa eccezione: anche se il suo essere leggero lo rende più tollerabile di altre tipologie statali, rimane comunque un abuso.

LO STATO
CONCORRENZIALE

Ben diverse, invece, sono le caratteristiche di quello che si potrebbe definire come lo "stato concorrenziale", un'organizzazione che offre una gamma più o meno ampia di prestazioni, alle condizioni che l'organizzazione stessa ritiene di proporre e che ogni individuo è libero di acquistare o rifiutare. Sebbene non sia compatibile con i finanziamenti forzosi (per esempio, le imposte) e gli acquisti obbligatori (per esempio, la previdenza sociale), nulla vieta che un gruppo di persone elette o nominate offra polizze pensionistiche o sanitarie a coloro che ritengono di sottoscriverle, eroghi servizi di difesa e sicurezza (polizia), o si proponga come sede giudiziaria per dirimere controversie e assicurare il rispetto delle sentenze. In tale contesto, lo stato concorrenziale può darsi le regole operative che ritiene opportune ed è legittimato a porre in essere azioni coercitive nei confronti di coloro che, consapevoli dei termini contrattuali, intendono avvalersi dei suoi servizi e delegargli, anche in esclusiva, il ricorso alla violenza. Ovviamente, la natura stessa della concorrenza

³ Si vedano al riguardo Humboldt (1792) e, in tempi più recenti, Nozick (1974).

prevede che all'interno di un territorio possano operare più stati in concorrenza fra loro e che un individuo possa avvalersi dei servizi di più stati.

6. *Le alternative: socialismo, socialdemocrazia e collettivismo*

Quanto precede spiega perché il liberismo non è compatibile con altre visioni della società e perché, di conseguenza, un sistema di libero mercato non è conciliabile con contesti economici diversi da quelli liberalisti. Non esistono vie di mezzo, terze vie o compromessi. In generale, tutti gli altri contesti possono essere definiti come socialisti, ove tale aggettivo designa situazioni in cui il benessere dell'individuo è in qualche misura subordinato a quello della collettività, l'azione del singolo deve essere coerente con gli obiettivi collettivi, e l'azione economica è volta al raggiungimento di risultati definiti da un insieme di decisori con il potere di utilizzare i mezzi che riterranno opportuni e con limiti che essi stessi possono interpretare e modificare. In particolare, in un regime socialista si dà per scontato che i diritti individuali non sono sovrani, e che possono essere esercitati solo se compatibili con gli obiettivi definiti dal decisore/legislatore. Obiettivi tipici perseguiti da una società socialista sono la redistribuzione del reddito, il conferimento di privilegi a gruppi d'interesse selezionati e la crescita economica. All'elenco si è recentemente aggiunta la progressiva riduzione del potere d'acquisto della moneta, che corrisponde all'obiettivo del 2% annuo d'inflazione attualmente perseguito dalle banche centrali occidentali. Questi obiettivi sono noti come "interesse collettivo", in nome del quale si giustifica l'imposizione fiscale, la regolamentazione e varie forme di pianificazione centralizzata.

LA VISIONE
SOCIALISTA

La visione socialista è nota in due accezioni, una socialdemocratica e una collettivista, che si caratterizzano per il diverso significato attribuito alle locuzioni "giustizia sociale" e "interesse collettivo"⁴. In un contesto socialdemocratico, i contenuti di tali espressioni sono direttamente o indirettamente definiti da una maggioranza di votanti, e quindi variano al variare di questa. In un contesto socialdemocratico, pertanto, sono considerate legittime le decisioni votate a maggioranza attraverso referendum propositivi o proposte da una élite (è il caso delle assemblee costituenti), o quelle deliberate da un gruppo più o meno ampio di rappre-

IL CONTESTO
SOCIAL-
DEMOCRATICO

⁴ Si veda Bouillon (2020, cap. 2) per una più ampia discussione.

sentanti (è il caso della legislazione ordinaria, dei regolamenti e delle circolari ministeriali). Per esempio, nei referendum si riconosce alla maggioranza dei votanti il potere di imporre la propria volontà sul resto della popolazione. Nel caso di elezioni, invece, si riconosce agli eletti l'autorità e il potere di sostituire le proprie preferenze a quelle dei cittadini/elettori. In quest'ultimo caso, dunque, si assiste all'assoggettamento di una collettività a un sottoinsieme di individui (i governanti), che si suppone operino nell'interesse collettivo e che comunque, nella maggior parte dei casi, decidono in autonomia. Si hanno quindi persone di rango superiore, che danno sostanza alle idee di giustizia sociale e di interesse collettivo; e persone di rango inferiore, soggette alle pronunce dei primi. Naturalmente, è opportuno sottolinearlo, questa concezione dello stato dà per scontato che quanto deliberato a maggioranza da un organo eletto sia effettivamente nell'interesse della collettività.

Ovviamente, liberismo e socialdemocrazia sono incompatibili. Quest'ultima, infatti, è in contrasto con i principi di pari dignità e di non-aggressione. Il liberista, lo ricordiamo, rifiuta la visione utilitarista, secondo cui l'interesse del singolo, comunque lo si misuri, può essere sacrificato quando si ritiene che il sacrificio consenta di aumentare il benessere di una maggioranza. Il liberista non è contrario alla giustizia sociale. Tuttavia, egli fa riferimento alla nozione originaria di tale espressione, che risale a Luigi Taparelli d'Azeglio⁵ e che indica il rispetto dei diritti individuali e del principio di non aggressione all'interno di una collettività. Insomma, mentre nell'accezione liberista la giustizia sociale è garanzia della libertà individuale, nella visione socialdemocratica il suo significato è stravolto e utilizzato per giustificare discrezionalità e ingegneria sociale, soprattutto in chiave egualitaria.

IL CONTESTO
COLLETTIVISTA

In un contesto collettivista, invece, l'intera collettività è posta al servizio dello stato. Per conseguire tale obiettivo l'élite dominante – politici e tecno-burocrati – persegue l'inibizione parziale o totale della proprietà privata e della disponibilità dei mezzi di produzione, e considera altresì indispensabile garantire processi decisionali accentrati. Naturalmente, vietare o limitare notevolmente la proprietà privata di macchinari, impianti e stabilimenti richiede la violazione delle preferenze di coloro che intendono avvalersi di beni strumentali per produrre. Inoltre, significa interferire con la libera scelta di ciò che si vuole produrre e di come si vuole produrre. Infine, poiché i produttori sono ob-

⁵Taparelli d'Azeglio (1840-43: parte II, capo III).

bligati a utilizzare i beni strumentali di “proprietà” dell’élite al potere, essi sono necessariamente costretti ad adattarsi alle tecniche produttive compatibili con quei macchinari e ad accettare le condizioni e i sistemi di incentivi creati da quell’élite. Ragionamenti analoghi valgono per i venditori di servizi. È questo il senso della pianificazione centralizzata. In sintesi, i produttori e i lavoratori diventano di fatto dipendenti dello stato, mentre i consumatori consumano ciò che lo stato deciderà che è bene che consumino e che i produttori potranno e vorranno offrire loro.

7. L’etica liberista: consapevolezza, responsabilità, virtù e istituzioni

L’impostazione liberista poggia dunque su un impianto etico molto semplice, che conferisce o nega legittimità all’azione dell’individuo a seconda di come questi, consapevole e responsabile del proprio comportamento, si pone in relazione con gli altri. La consapevolezza conferisce all’individuo la pari dignità, ovvero sia l’individuo merita rispetto perché si presume che sia consapevole delle proprie scelte e usi la ragione per temperare i propri istinti. L’individuo, infatti, non è tale perché agisce in modo prudente o razionale, bensì perché è conscio che le proprie azioni hanno conseguenze e perché è responsabile dei danni eventualmente provocati ad altri o alla proprietà di altri. Si tratta di ciò che alcuni chiamano il “senso morale”, che distingue l’uomo dal robot. Ai fini della legittimità di una scelta e dell’azione che segue, dunque, non è importante stabilire se un comportamento è prudente o avventato, efficiente o inefficiente; ma se l’attore è consapevole delle conseguenze del proprio operato. In altri termini, l’essere consapevoli delle proprie azioni significa che si è capaci di scegliere a seconda delle proprie preferenze, e il rispetto delle preferenze individuali pone tutti gli individui sullo stesso piano e dà significato al principio di pari dignità. Di conseguenza, si considera etica – cioè giusta, o per meglio dire, non ingiusta – ogni azione che rispetta la pari dignità degli altri, e che quindi non viola la libertà da coercizione e la proprietà privata.

Come si è accennato, la nozione di consapevolezza implica l’accettazione di responsabilità per le proprie azioni, e dunque delle conseguenze che queste comportano, anche quando involontarie. Per esempio, se Giorgio effettua dei lavori sul proprio terreno, e così facendo danneggia le fondamenta della casa di Carla, Giorgio sta di fatto violando la pro-

CONSAPEVO-
LEZZA
E RESPONSABILITÀ

prietà di Carla, in contrasto con la presunzione di libertà e indipendentemente dal fatto che Giorgio avesse previsto o no tale possibilità. Consapevolezza, infatti, non significa essere capaci di prevedere il futuro, bensì riconoscere che le proprie azioni hanno conseguenze; mentre responsabilità significa accettare di farsi carico di tali conseguenze. Pertanto, secondo la visione liberista, Carla ha il diritto di reagire nei confronti di Giorgio, imponendogli di fermare i lavori e chiedendo un indennizzo adeguato a fronte del danno subito. Essere responsabili, quindi, significa riconoscere a Carla quanto necessario per ripristinare le fondamenta della sua casa o, qualora queste siano state irrimediabilmente danneggiate, corrisponderle un compenso adeguato per aver ridotto il valore del suo edificio.

A questo proposito, è opportuno sottolineare che per il liberista i danni rilevanti sono quelli arrecati all'integrità fisica della persona e alla sua proprietà. Affinché Carla possa dichiararsi vittima, dunque, non è sufficiente che il comportamento di Giorgio provochi una diminuzione del benessere di Carla o riduca il valore delle sue proprietà. È necessario che vi sia anche una forma di aggressione. Si ipotizzi che Giorgio sia un produttore di mobili e che decida di non rivolgersi più ai suoi consueti fornitori, fra cui Carla. Perdere un cliente può essere un problema per Carla e per coloro alle sue dipendenze. Tuttavia, a meno che Giorgio non abbia violato un contratto in essere, né Carla né i suoi dipendenti possono accusare Giorgio di qualsivoglia mancanza e pretendere un risarcimento. In particolare, Carla non ha diritti di proprietà nei confronti dei propri clienti (Giorgio, in questo caso), né può sostenere che Giorgio abbia trasgredito il principio di libertà da coercizione.

Tale principio trova applicazione anche qualora Giorgio sia vittima di proprie scelte rivelatesi sbagliate, si rifiuti di accettarne le conseguenze, e pretenda di imporre ad altri l'onere del risarcimento, parziale o totale, dei costi sopravvenuti. Per esempio, si supponga che Giorgio abbia investito i propri risparmi in attività fallimentari o abbia depositato denaro presso istituti bancari rivelatisi insolventi. E si supponga che Giorgio chieda a terzi di ripianare almeno in parte le perdite subite e/o di contribuire economicamente al proprio sostentamento. È possibile che la collettività asseconi la richiesta di Giorgio e che sentimenti di carità e altruismo inducano coloro a cui Giorgio si è rivolto ad accogliere il suo appello. Nondimeno, e in ossequio al principio di libertà e di inviolabilità della proprietà, Giorgio non ha il diritto di obbligare nessuno ad aiutarlo e nessuno ha il dovere di aiutarlo. Un gesto generoso potrebbe essere auspicabile, ma non è doveroso. Se Giorgio ricorresse alla violenza e